

N. 01316/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01158/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1158 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Rt Radio Trevisan S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Chiara Adele Pero, Paolo Clarizia, con
domicilio eletto presso Andrea Giuman in Venezia, Santa Croce N. 466/G;

contro

Procura della Repubblica Presso Tribunale di Venezia, Ministero della Giustizia, rappresentati e
difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le Venezia, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

nei confronti di

Cnt S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Bondi', Giovanni Scudieri, Lucia Casella, con
domicilio eletto presso Roberto Bondi' in Venezia, Santa Croce, 663;

per l'annullamento

del provvedimento di aggiudicazione definitiva prot. n. 4847/14 del 24 luglio 2014; di tutti i verbali
di gara; della nota del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del
personale e dei servizi, Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati prot. 27976 del 16
luglio 2014; della lettera di invito prot. n. 1064/14 del 17 febbraio 2014.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Procura della Repubblica Presso Tribunale di Venezia e di
Ministero della Giustizia e di Cnt S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2014 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che,

oggetto del presente ricorso è la procedura selettiva indetta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Venezia per l'affidamento, per due anni, del servizio di intercettazioni telefoniche e ambientali.

Alla gara sono state invitate dieci società.

La stazione appaltante ha previsto l'aggiudicazione della gara secondo il criterio della convenienza tecnico-economica.

La gara è stata aggiudicata alla Società C.N.T. srl .

Avverso tale determinazione insorge la ricorrente affidando il ricorso a sei motivi di gravame, oltre ai motivi aggiunti.

E' opportuno premettere che la stazione appaltante ha, nell'occasione, attivato la prevista procedura informale di cui all'art. 17 del dlgs n.163 del 12 aprile 2006.

L'utilizzo e la legittimità di un siffatto modulo procedimentale è riconducibile, com'è agevole rilevare, alla peculiare natura del servizio richiesto.

E' di tutta evidenza, infatti che l'indicato servizio, in disparte le sue intrinseche caratteristiche di segretezza, proprie della conseguente fase processuale a cui l'attività di intercettazione ambientale /o telefonica attiene, è stato, dalla stessa stazione appaltante e già nella lettera di invito, connotato dal carattere di riservatezza, per cui il modus procedendi, quanto meno per ciò che attiene il sistema di scelta del futuro contraente, appare congruo oltreché conforme al dettato di cui all'art.17 cit..

E' noto che il regime di affidamento del servizio in discussione non si sottrae completamente alla disciplina comunitaria, né alle statuizioni dell'art. 97 della Carta, oltre e conseguentemente ai principi della trasparenza, economicità, imparzialità ed efficacia, previsti nella normativa del codice dei contratti nell'art. 27 del dlgs cit. per i c.d. contratti esclusi e che, pertanto, anche nella presente evenienza, devono essere osservati (cfr. Cons St. Ad. Pl. n.1 del 3/3/2008).

Tali principi derivano, direttamente, dalla normativa comunitaria e dalla conseguente e conforme giurisprudenza che ha, tra l'altro, ribadito la necessità che l'aggiudicatario sia individuato secondo criteri obiettivi e trasparenti, tali da assicurare, in ogni caso, la par condicio tra i diversi concorrenti ed assicurare, così, una effettiva concorrenza tra i soggetti interessati (C. giust. CE, 7 dicembre 2000, C-324/98).

Altrimenti detto, la procedura di gara per le procedure segretate si deve conformare ai soli principi sopra espressi, con la possibilità di escludere le diversificate e puntuali fattispecie di dettaglio previste dalla normativa di settore.

Nel merito.

Preliminarmente la ricorrente rileva che la controinteressata non ha prodotto, in sede di domanda di partecipazione alla gara, la dichiarazione di cui all'art. 38 del d.lgs cit.

In realtà tale censura è smentita dagli atti di causa e, segnatamente, dalla dichiarazione sostitutiva di notorietà prodotta dalla controinteressata e datata 24 marzo 2014, da cui si evince che tale attestazione risulta anticipatamente formulata dalla stessa.

Infondate sono altresì le altre censure avanzate dalla ricorrente nel ricorso e nei successivi motivi aggiunti.

In particolare.

Il Collegio non condivide l'assunto secondo cui l'aggiudicazione definitiva è avvenuta senza tener conto della economicità dei prezzi offerti.

Risulta dagli atti di gara e dai verbali prodotti in atti che il seggio di gara ha svolto una valutazione delle diverse proposte contrattuali secondo un criterio unitario e complessivo, relativo sia dell'aspetto tecnico, che economico nei termini previsti dal bando di gara.

Il successivo giudizio espresso, poi, dalla commissione ministeriale era, invero, limitato ai soli aspetti tecnici dei prodotti offerti ed alla loro conformità alle esigenze del servizio, sicché tale giudizio non poteva, né la commissione aveva titolo, per ulteriori valutazioni relative alla complessità delle offerte avanzate dai singoli concorrenti.

Né, infine, hanno alcuna valenza giuridica le osservazioni della ricorrente circa la necessaria prevalenza del criterio economico.

Si tratta, all'evidenza, di una mera aspirazione del concorrente non supportata da alcun elemento oggettivo, né, tanto meno, dalle previsioni della ex specialis.

Invero, la stazione appaltante ha inteso prevedere ed adottare un diverso e composito criterio di valutazione, rispetto al quale lo scrutinio del giudice amministrativo può riguardare esclusivamente la incoerenza, illogicità ovvero irrazionalità o arbitrarietà evidente della scelta (Cons. St., sez. IV, 22 marzo 2007, n.1389), evenienze queste che non ricorrono nel caso di specie.

E' appena il caso di segnalare il carattere sostanzialmente discrezionale della valutazione qualitativa delle offerte connotate da elevato e specifico tecnicismo (cfr Cons, Stato, Sez. VI, 21/2/2006, n.705; idem, 30/9/2008, n.4699);

Quanto alla lamentata mancata applicazione degli artt. 81, 83 e 84 d.lgs cit. si deve osservare che tali norme, se non espressamente richiamate nella lettera di invito, non trovano, proprio in ossequio al disposto di cui agli artt. 17 e 27 del d.lgs cit., coattiva applicazione, atteso che tali fattispecie non riguardano aspetti e momenti incidenti sulla imparzialità, trasparenza, parità di trattamento della valutazione che, necessariamente, devono riguardare anche i contratti esclusi e, segnatamente, i contratti segreti.

Soltanto l'utilizzazione, da parte della stazione appaltante, di criteri che si pongono in aperta violazione dei suindicati principi determina il sorgere di un vizio insanabile della procedura.

Diversamente, la natura dei contratti disciplinati dalle norme per ultimo indicate, consente l'utilizzazione di procedure di scelta diverse e maggiormente attinenti alla natura del servizio, del lavoro o della fornitura richiesta.

Nel caso di specie il ricorrente non ha dimostrato che la utilizzazione dei criteri di scelta dell'aggiudicatario previsti nella lettera di invito e diversi da quelli canonici, hanno comportato la violazione dei principi sopra riportati.

La disamina del ricorso e dei motivi aggiunti evidenzia che il ricorrente si è limitato a censurare le opzioni assunte dalla stazione appaltante secondo valutazioni conformi alla legge di gara e non già a segnalare le incongruenze del sistema prescelto ed adottato.

E' evidente, pertanto, che, una volta accertato la inapplicabilità delle fattispecie indicate, tutte le successive considerazioni appaiono inconferenti ed inattuali.

Per tali motivi il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, complessivamente, in euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre IVA e CPA per ognuna delle parti costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Alessio Falferi, Primo Referendario

Roberto Vitanza, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)